ROBERTO CESSI

LA PRIMA EDIZIONE A STAMPA DEGLI STATUTI

DEL POLESINE DI ROVIGO

PADOVA
TIPOGRAFIA GIO. BATT. RANDI
1907

Padova S. Sofia 46.

Al prof. P. L. Rambaldi

ROBERTO CESSI

LA PRIMA EDIZIONE A STAMPA DEGLI STATUTI

DEL POLESINE DI ROVIGO

PADOVA
TIPOGRAFIA GIO. BATT. RANDI
1907

Nota letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del giorno 20 gennaio 1907, ed inserita nel Vol. XXIII, Dispensa II degli *Atti* e *Memorie*.

A

MIA MADRE

Quanti, per necessità di studio, ebbero occasione di consultare gli statuti del Polesine di Rovigo, s'accorsero di leggeri dell'importanza di questi e per la storia locale e per la storia del diritto in genere. Ma non può esser sfuggito ad alcuno che l'incertezza dei testi, tuttora inediti, non si presta ad una comoda e facile consultazione; per l'uso di essi occorre pur sempre un lavoro preparatorio, sul cui valore anch'io ebbi spesso a restar dubbioso, se questo non fosse riuscito completo ed esauriente, sì da offrire un testo critico sicuro (1); e ciò fino ad ora non fu fatto da altri. Esiste infatti una raccolta statutaria, falsamente attribuita al 1227, conservataci in copie del secolo XVIII (2); ma di essa, oltre che curare la lezione del testo, prima che la materia possa esser sottoposta ad un accurato e siste-

---

(1) Cfr. il mio articolo: *Per gli statuti rodigini,* in « Corriere del Polesine » a. XVI, n. 218, 17 agosto 1905.

(2) Cfr. Baruffaldi A. E. *Gli statuti del Polesine – primo contributo per la bibliografia generale polesana,* Legnago, 1899, pp. 40 sgg. In una delle tante copie conservate nella Biblioteca Concordiana di Rovigo – fondo Silvestri – segn. 7, 4, 35 si legge la seguente postilla: *Copia delle leggi statutarie della magnifica città di Rovigo dell'anno 1227 [credesi sbagliato l'anno come si vedrà dalle annotazioni del canonico Silvestri] fino all'anno 1429 – tratta da un autentico statuto ch'esisteva presso il suddetto* [ed aggiunto da altra mano, forse di Carlo Silvestri] *nè si sa come smarrito.* Le accurate indagini per rintracciare il prezioso codice smarrito fino ad ora hanno dato esito negativo: ogni speranza però non è del tutto perduta.

matico esame analitico, è necessario studiare la genesi, perchè evidentemente risulta costituito di riforme ed aggiunte di tempi diversi e posteriori alla data recata dai codici. Nè più facile riesce l'uso dello statuto riformato del 1440, quantunque il testo sia più organico: non mancano, anche in esso, incertezze e lacune, alle quali solo potrà ovviare il confronto dei molteplici codici (1) e le prove di fatto, che da documenti inediti si possono molto proficuamente dedurre: ciò si vedrà a suo tempo, quando l'edizione critica di detti statuti, a cui con buone speranze attendo in collaborazione col caro mio fratello dott. Benvenuto, sarà compiuta.

Se ora poi ci facciamo a considerare le edizioni a stampa dei sec. XVI e XVII, delle quali qui tengo particolare discorso, si vedrà che anche nell'uso di esse lo studioso deve andar cauto.

È superfluo notare che le stampe presentano notevoli differenze dal testo inedito (2): poichè queste prime edizioni non aveano uno scopo scientifico od erudito, bensì pratico, era naturale che dovessero accogliere tutte quelle riforme, che nel corso degli anni erano state apportate al testo primitivo. In altre parole si tratta di nuove redazioni, le quali possono esser testimonio dei nuovi bisogni maturatisi nella società del '500 e del '600: ma non più.

Che riforme ed aggiunte fossero state apportate allo statuto del 1440 nello stesso sec. XV appar chiaro dal confronto dei codici derivanti dall'originale del 1440 con quelli di un'altra famiglia procedente da altro codice al precedente non molto posteriore (3): gli uni comprendono 348 capitoli, mentre gli altri ne comprendono 388: e si noti che questi codici non risalgono una nuova revisione ufficiale, che anzi con gli altri hanno stretti rapporti di parentela. Neppur la Repubblica Veneta, quando divenne definitivamente padrona del Po-

(1) Il migliore è quello conservato al R. Archivio di Stato di Venezia – *Provveditori sopra Camere* A. I. 18: anche questo però presenta delle lacune: di questo codice il Baruffaldi non fa cenno nella sua bibliografia.

(2) Lo avea notato anche il Valentinelli, *Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum: codices mss. latini,* Venezia, 1870, vol. III, p. 121, dando notizia del codice Zanetti lat. CCXXII.

(3) Di questa famiglia ricordo il cod. concordiano segn. 8, 6, 14 e l'altro conservato all'archivio di Stato di Modena *Cancelleria Ducale – Statuti Municipali: Polesine di Rovigo,* cod. 96 di cui più sotto offrirò la descrizione.

lesine, diede opera alla redazione di un nuovo codice di leggi, poichè essa, fedele al principio di non turbare l'ordine esistente, finchè questo non si opponesse in qualche modo alle necessità di governo, lasciava che tale riforma si imponesse per necessità locali o fosse richiesta, anzichè imposta (1).

Nell'atto di occupazione, dunque, Venezia concede alle comunità di Rovigo, Lendinara e Badia speciali privilegi (2), che riconfermano gli statuti esistenti e provvedono al soddisfacimento dei più urgenti bisogni; ma a riforma generale di statuti nessun accenno (3). Neppur durante il breve periodo di sottomissione all' Estense al tempo della lega di Cambrai si accenna a riforme di statuti: il duca Alfonso per avvincere a sè la simpatia dei Polesani, concede un privilegio di 26 capitoli e grazie (4), che ci richiamano sempre allo statuto del 1440. Nè la Repubblica di Venezia, riuscita vincitrice della lega, tocca ancor questo corpo di leggi, attorno al quale si sono accumulati molteplici privilegi. Ma gli è appunto il privilegio, che modifica e contraddice allo statuto, quello che rende necessaria la revisione del codice invecchiato, lavoro questo reso difficile non già dall'incertezza del testo, bensì dall'accumulamento di interessi e bisogni locali reciprocamente contrastantisi. Sicchè il lavoro è ad ogni qual tratto arrestato nel suo corso normale pel sovrapporsi di qualche sentimento di ribellione alle necessità pratiche.

---

(1) Così fece infatti anche per Padova: il *codex Venetus* degli statuti padovani è del 1420 [Biblioteca del Museo Civico di Padova, ms. segn. B. P. 1237] e fu compilato su richiesta del consiglio cittadino: al momento dell'acquisto della città avea accordato un ampio privilegio: cfr. Gloria A., *La bolla d'oro nella dedizione di Padova* (per nozze Zigno-Emo Capodilista), Padova, 1848.

(2) Il privilegio di Rovigo è conservato nei registri originali delle ducali di Rovigo [Lib. + c. 1 sgg.], è riportato nei precitati codici concordiano e modenese e fu inserito nell'edizione degli statuti del 1591: quello per Lendinara, pubblicato dal Marcolini (*Atto di dedizione della città di Lendinara alla repubblica di Venezia nel 1482,* Padova, 1878), non differisce sostanzialmente da quello di Rovigo: quello di Badia, pubblicato dal Baruffaldi (*Badia Polesine (II)* Padova, 1905), differisce notevolmente dagli altri due. Cfr. quanto scrissi in proposito nel *N. Archivio Veneto,* N. S. vol. XI p. II, pp. 205 sgg.

(3) Non ci tragga in inganno l'iscrizione del cod. modenese più sotto riportata, poichè non si tratta di vera riforma, come a suo luogo dimostrerò.

(4) È trascritto nei codici concordiano e modenese già citati.

Il consiglio del comune di Rovigo nel 1548, 10 gennaio, prendeva questa deliberazione (1): *Dipendendo dali statuti et ordini nostri il guberno dila cità nostra et territorio et anco convenente provedere che siano lialmente recti, et circa quelli fatti quelle debite provisione, che ognuno possi valersene, e li sii dato quella fede, che si ricercha, et anco siino corretti, emendati, ampliati et tandem impressi et stampati in bona forma de litera, aggiongendo nel volume tutte quelle legi et provisioni, che dapoi il felicissimo aquisto fatto per lo illustrissimo dominio ducale Veneto de questo Pollesene, per li sui eccellentissimi consigli son sta concessi et dati et annullando gli altri ordeni, sotto li quali viviamo, con levar via le cose superflue et estranee et metere quele, che concerne l'honor e l'utile del paesse et il voler de nostri illustrissimi signori e mostrano insieme la devotione et fede nostra verso quelli et il desiderio, che teniam, di semper viver et star a bene et male sotto la fellicissima ombra sua,* su proposta di Francesco Campanella e Anton Maria Foligno, si stabilisce di affidare la revisione dello statuto a due periti deputati, i quali dovessero riferire al consiglio il lavoro eseguito; *et poi fatti stampare in uno ordinato volume del dinaro et per quel mezzo et in quella quantità de volumi, che serà poi per questo magnifico consiglio statuito.*

È questo il primo accenno, che si incontra nella serie non interrotta degli atti del consiglio dal 1482 in poi, ad una revisione organica degli statuti (2): ma questa deliberazione avea il doppio vizio d'origine, di non rappresentare cioè sotto l'umile dichiarazione di sommessione al governo Veneto lo stato reale delle condizioni politiche del Polesine, ed essere l'iniziativa isolata di una sola comunità, che tenta invano di affermare la supremazia sopra le altre:

---

(1) *Reg. Cons. M.* c. 79. I registri consigliari rodigini, come pure i registri delle ducali, sono conservati nella stanza dell'Archivista presso il Municipio di Rovigo.

(2) Non è inutile ricordare che altrove invece, già alla fine del secolo precedente si avea provveduto alla stampa degli statuti: così la prima edizione a stampa degli statuti padovani è del 1482: *Statuta Patavina* etc.; in fine: *Impresso in Vicentia per mastro Lonardi di Basilea, die XXVI julii MCCCCLXXXII.* Si noti però che anche in altre città contese analoghe a quella rilevata per gli statuti polesani insorsero per ragioni non dissimili.

tutto ciò preparava il fallimento del lavoro. Leggiamo infatti ciò che scrive il podestà Iacopo Foscarini nella sua relazione del 13 aprile 1562. I polesani, egli scrive, sono più favorevoli a Ferrara; sopportano di mal animo le nuove fortificazioni imposte dal governo, *dicendo piacergli più la libertà et che si partivano. Dippresso hanno li soi ordini et statuti sin hora sotto il nome del Marchese di Ferrara e con tutto che io li esortassi a rinnovarli e correggerli sotto il nome di questo illustrissimo senato, presero ben parte di farlo et fecero correttori, ma per diligentia, ch' io habbi usato, mai pur dato principio* (1). C' era dunque una ragione altamente politica che rendeva i polesani ribelli ai voleri del governo veneto, ma questa non era la sola. Un intimo contrasto locale trovava la sua ragione nell'organizzazione politico-amministrativa delle tre comunità autonome, che eran comprese sotto la giurisdizione del Polesine. Il vecchio statuto del 1440 era stato il primo corpo di leggi organico del Polesine, applicabili egualmente alle tre comunità, alla sua compilazione aveano egualmente partecipato gli interessati di tutte e tre in un concorde lavoro (2). Ora invece questo accordo non sembrava raggiunto, o pel disinteresse di Badia o Lendinara, o pel desiderio, come è più probabile, di supremazia da parte di Rovigo (3): il fatto è che nella compilazione di questa

(1) Durazzo G. *Dei rettori veneziani in Rovigo,* Venezia, 1865, p. 118.

(2) Si vegga infatti la ducale dell'Estense, con cui si approvano gli statuti in parola, la quale precede o segue lo statuto stesso: cfr. Cod. Marciano Z. lat. CCXXII già cit. c. 3. Cito questo codice per maggior comodità del lettore, non perchè sia il migliore.

(3) Tutto ciò è chiarito dal seguente passo della relazione del podestà Marco Corner del 1571: *Quello che mi resta, et è di grandissima consideratione rispetto alle cose publiche, si è che alle fiate vengono elitti et mandati al governo delle castella di Lendinara et Abbatia podestà, li qualli, quanto più sonno importanti li ordini della Serenità Vostra et che in nome Suo vengono ricercati a doverli esseguire nelle parti, che le tocca, tanto marcho curano di prestarle obedienza, si come è occorso diverse fiate in tempi dil mio reggimento. El che da altro non prociede se non per le controversie che sonno tra le comunità di Rovigo et quelli di esse castella, essendo che esse castella non voriano la superiorità, che hanno; onde che crederei esser ben fatto quando la serenità vostra gli desse talli ordeni, si che in ogni occasione loro podestà prestassero alli Rettori di Rovigo quella obbedienza, che se le conviene. Al che non si pro-*

nuova redazione i rappresentanti di Lendinara e Badia non compariscono; eppure era in giuoco anche l'interesse di quelle comunità, che ancor nulla avean perduto della loro autonomia amministrativa. In ogni modo, come abbiamo letto nella citata relazione, non se ne fece nulla e nel 1570, 14 gennaio, nel consiglio cittadino si deliberava di eleggere due cittadini giureconsulti, Antonio Riccoboni, dottore, ed Andrea Nicolio, dottore, per rivedere e correggere gli antichi statuti (1). Il successivo 9 aprile si inviavano a Venezia ambasciatori per ottenere la conferma e l'approvazione del nuovo Statuto riformato (2).

Comunque la riforma era ancor ben lontana dall'esser compiuta: quali difficoltà fossero nuovamente insorte noi non lo sappiamo (3), ma è certo che di bel nuovo nel 1590, 13 dicembre, si

---

vedendo dubito che firmamente, le cose publiche haverano a ricever incomodi par assai, rapportandomi nondimeno, sì come ho fatto et farò sempre, al supremo parer della Serenità Vostra, nella cui buona gratia humilmente mi raccomando. (Archivio di Stato in Venezia – *Relazioni dei Rettori,* busta 46). Che poi Rovigo mirasse alla supremazia nel Polesine lo si rileva dalla relazione del podestà Pietro Erizzo del 18 agosto 1583 (ivi): *Perchè del resto,* egli scrive, *Rovigo è, si può dire, un paradiso et per molti rispetti merita nome di città più tosto che di castello, perchè è assai grande et bello, pieno di cittadinanza et di molta nobiltà si governa dal numero di cinquanta consiliarii, sono gli cittadini assai comodi et ivi ordinariamente risiede monsignor Reverendissimo d'Adria, molto divoto della Serenità vostra.*

(1) *Reg., Cons., E* c. 8. Questo registro fu distrutto dai briganti nel 1809 (Cfr. Battistella in « *Ritagli e Scampoli* » Voghera, 1895; Baruffaldi, *Un episodio del brigantaggio del 1809,* Padova 1895). Ne dà però i regesti il Locatelli (ms. concordiano segn. 106, 7, 12), che potè consultare il registro prima della sua distruzione. Cfr. anche Durazzo op. cit. l. c. n. 1. Ad Andrea Nicolio, morto prima della stampa dello statuto fu sostituito il figlio Giovanni Mario. (Cfr. la prefazione all'edizione del 1591).

(2) *Reg. Cons. E.* c. 76. Vedi la nota precedente.

(3) I correttori nella prefazione di dedica a Marin Faliero dicono che ai primi eletti non fu possibile compiere il loro mandato, perchè colti dalla morte: sostituiti nel 1570 Antonio Riccoboni ed Andrea Nicolio per gravi occupazioni furono distolti da un assiduo lavoro, *et ne nobis quidem,* continuano, *Antonio Riccobono et Io. Mario Nicolio, qui hoc negotio statutario ex publico decreto in locum praecelientissimi Patris mei successi, per quorundam civium altercationes actionibus nostris summopere adversantium rem perficere non licuisset* etc. A tumulti in città accenna il podestà Pietro Erizzo nella già citata relazione: *Ho*

inviano a Venezia due ambasciatori ad impetrare la conferma dello statuto riformato (1). E questa volta lo statuto poteva per la prima volta essere affidato alla stampa, come si legge nella deliberazione 1591, 22 settembre (2), non senza prima aver richiamato l'attenzione, per proposta di Gasparo Tiso, sulla deliberazione 1570, 14 febbraio. L'edizione vedeva la luce lo stesso anno e riusciva davvero molto accurata e nitida, ma non per questo meno soggetta a contestazioni.

Nel frontespizio in rosso e nero con ornamentazione si legge: *Statuta* || *Peninsulae* || *Rhodigii* || *Sub Tutela Dī Bellini,* || *Sanctissimi* || *Ipsius Peninsulae* || *Tutelaris, ex publico decreto* || *Edita.* || *Patavii, Apud Laurentium Pasquatum Typographum* || *Almae Universitatis Iuristarum. Anno 1591.* | L'edizione è di carte 252, la 253 contiene l'errata corrige: precedono però il testo 16 carte non numerate, che contengono la dedica a Marin Faliero, rettore di Rovigo nel 1591, gli indici, ed un trasunto della conferma degli statuti promulgata nel 1482 dal doge Giovanni Mocenigo *in priore adeptione Peninsulae Rhodiginae.* Il testo comincia col *decretum* del consiglio di Rovigo, che ordinava la stampa, nel testo latino (c. 1); poi (c. 2) in lettere capitali segue l'invocazione e alla c. 3 cominciano i capitoli. La materia è divisa in tre parti, nella prima, come dicono gli stessi correttori nella dedica, si tratta la materia che riguarda il diritto pubblico, nella seconda il diritto privato, e talun argomento di diritto pubblico, nella terza sono inseriti gli statuti dell'arte della lana, varie concessioni e ducali, il privilegio di sottomissione, i capitoli in favore del collegio dei notai di Rovigo, ed altre ducali e

---

sentito, egli scrive, *travaglio, dico, perchè quando feci l'entrata ritrovai tutti quei cittadini divisi in due parti per certe loro garre vecchie et tutto che io facesse ogni opera per reconciliarli et che havesse condotta l'opera quasi a perfetto fine, fu nondimeno interrotto il filo, ch'avea ordito con tanto fatiche, si che vive più che mai la discordia nei cuori de' quei cittadini, la qual quando per bontà de Dio o per opera de vostra serenità non se estingue, si vedrà ardere al sicuro gran fiamma d'incendio con tale ruina di quel luogo che certo saria gran peccato.*

(1) *Reg., Cons., F.* c. 284.

(2) *Reg., Cons., G.* c. 12. Questa deliberazione in veste latina fu riprodotta nella edizione a stampa.

deliberazioni del consiglio a queste posteriori. Da tale esame apparisce subito che il presente statuto non deriva dal codice originale del 1440, bensì da codici posteriori, i quali, come abbiamo già osservato, presentano notevoli differenze dall'originale (1); se non fosse altro lo prova visibilmente tutto il libro terzo, che sebbene non progressivamente ordinato, si trova con qualche leggera variante anche nei precitati codici. Le copie di questi a noi pervenute son però quanto alla lingua scorrette e trasandate e nella nuova edizione i compilatori hanno pur curato anche la lingua: ma ahimè!, il cuore del latinista, il Riccoboni, è trafitto da vivo dolore, poichè non è a lui concesso usar dello *style ciceroniano. Excusandi enim,* egli dice, *videmur (praesertim in nostra patria, quae preclara litterarum studia semper coluit, ac praeter cetera admirabilia ingenia tulit illud humani ingenii miraculum, Coelium Rhodiginum, cui omnes gentes et nationes propter famae celebritatem in bonis litteris exercendis habuerunt) si latinitatis candorem in his statutis emendandis praetermisimus.* I nostri compilatori confessano dopo questo

---

(1) Per maggior chiarezza di quanto è detto nel testo credo opportuno dare in nota la descrizione sommaria del già cit. cod. modenese: *Statuti e raccolta di leggi spettanti al Polesine di Rovigo.* Esemplare di mano della prima metà del sec. XVI = cod. cart. di c. num. 208 (0.35 × 0,25). A c. 2 leggesi la dedica: *Lodovici Rhycherii ad Iacobum Malagugimum iuvenem nobilem de legum sanctitate et origine protreptice brevissima,* che termina a c. 3 colla data, *tertio kal. aprilis* MCCCLXXXVI. Segue: *Has leges suas, Bartholomee Mini, vir toga et armis insignis* etc. A c. 3 *v.* è miniato il leone di S. Marco e sotto l'iscrizione: *Veteres Rhodigiensium leges ex urbano codice excerptae a senatu nostro Veneto diligenter recognitae et sancitae MCCCCLXXXIX. Rhodigii praefecto Bartholomeo ex nobili Miniorum familia humanissimo sibi et posteris.* Segue un'arma gentilizia fra lettere *I. M.* A c. 4 è trascritta la ducale di conferma dell'Estense (18 giugno 1440): i capitoli sono trascritti nelle cc. 4 *v* – 117 in 388 rubriche: l'indice precede in carte non numerate. A c. 117 *t.* è riprodotto lo stemma a colori della casa d'Este: a c. 118-120 seguono i capitoli del 1509 di Alfonso d'Este. Per errore di numerazione si passa da c. 120 a c. 129 dove è trascritta la matricola dei notai: le carte 132-136 son bianche: a c. 137 segue lo statuto dei notai del 1286. Le c. 142-145 contengono i capitoli dell'arte della lana. A c. 155 seguono le concessioni del dominio Veneto: a c. 203 è trascritto un capitolo del 1487 relativo ai pastori; a c. 204 *v. Contractus venditionis antiquis Romanorum temporibus:* in fine al codice sono stati cuciti i capitoli del duca Alfonso in data 1509, ma di altra mano.

sfogo, che richiama il loro animo ai prediletti studi di erudizione, ch'essi non sarebbero altrimenti per nulla intesi da quanti avrebbero dovuto attingere a questa fonte di giustizia (1).

Lo statuto s'intitola bensì *peninsulae Rhodigii* ed era testo fondamentale per l'amministrazione del Polesine tutto, ma in esso purtroppo non erano rispecchiati che i bisogni della comunità di Rovigo e non erano consacrati che i diritti di questa: sono accolti infatti gli statuti dell'arte della lana, i privilegi concessi alla comunità di Rovigo, i privilegi al collegio dei notai della comunità stessa; ma nessun cenno ai diritti acquisiti dalle comunità di Badia e Lendinara, il che era naturale, poichè questo lavoro di revisione era emanazione di una sola forse in conflitto con le altre.

All'approvazione ed alla stampa dunque di tale statuto non poteva mancare l'opposizione delle comunità escluse, poichè erano lesi privilegi più che secolari. Di ciò ebbe ad occuparsi il consiglio di Rovigo poco dopo la pubblicazione del codice: nell'adunanza del 1594, 11 agosto si tratta appunto di decidere in merito alle opposizioni sollevate dalle comunità consorelle e subito si manifestano due correnti opposte, l'una favorevole all'annullamento dello statuto, l'altra invece contraria. Tre sono gli ordini del giorno: Gaspare Tesio e Giacinto Formaggini dissentendo più nella forma che nella sostanza, convenivano ambedue nel proporre la sospensione dell'applicazione del nuovo statuto: invece Bonifacio de' Bonifaci ne proponeva la convalidazione. Finalmente dopo prova e riprova delle votazioni più volte ripetute usciva vittoriosa la proposta del Tesio (2), ed il nuovo codice era così abbandonato e non avea più che un valore storico, testimonio di un momento della vita civile e politica della patria nostra.

Si ricominciò allora tosto il nuovo lavoro di revisione, a cui parteciparono gli intervenienti di Badia e Lendinara *ex aequo* con Francesco Formagia, Francesco Naselli, dottore di leggi, Giambattista Bedo, dott. di leggi, e Tomaso Malagugino, rappresentanti di Rovigo (3); in-

---

(1) Cfr. la mia nota: *Per la storia della coltura rodigina nel cinquecento.*

(2) *Reg., Cons., G.* c. 66 *t.*

(3) *Reg., Cons., H.* c. 76 - 1608, 13 gennaio.

tanto ancor per molti anni doveano passare nell'uso giornaliero quelli trascritti sotto la protezione del nome del Duca di Ferrara (1). Nè convien credere che il lavoro dei nuovi revisori riuscisse troppo sollecito, tanto più che sembra poco probabile che potesse riuscir utile il lavoro preparatorio della revisione precedente. Nella deliberazione consigliare del 1614, 3 ottobre (2); si legge che per molti affari pubblici e privati i correttori scelti non potevano compiere da soli, e sollecitamente, il lavoro di revisione, poichè non era loro possibile convenir insieme che rare volte e con molte difficoltà; si stabiliva frattanto di aggiungere altri due *pratici et esperti che facciano il numero di sei, quali poi ridotti al numero di tre possano discorrere diliberare e risolvere quanto stimeranno di pubblico servitio con obligo particolare di haver terminato l'opera sudetta per tutto il mese presente di otobre.* Sono eletti Antonio Aldati e Celio Nicolio, ma ancora una volta la speranza del consiglio fu frustata, poichè solo nel 1644 il lavoro era compiuto ed il 22 di quello stesso anno (3) il consiglio poteva deliberare in merito alla stampa dello statuto corretto e definitivemente approvato. Neppur il lavoro di stampa fu così sollecito, come lo era stato invece nel 1591: nel 1645, 8 gennaio (4) si incaricavano il Durazzo ed il Campo di riscontrare sull'originale conservato a Venezia le bozze di stampa della edizione, che finalmente vedeva la luce a Venezia nel 1648 coi tipi della tipografia Pinelliana (5). Così dopo più che un secolo di lavoro e di incertezze era compiuta la *prima edizione* a stampa degli statuti polesani: e dico prima edizione avuto riguardo al suo carattere ufficiale, che all'edizione del 1591 non si può

---

(1) Nella parte 1644, 22 marzo *(Reg., Ducali, C. c. 52)* si legge: *insignito in esso il nome della Signoria Vostra, mentre per l'antichità correvano tuttavia quello di duchi di Ferrara.*

(2) *Reg., Cons., H.* c. 270.

(3) *Reg., Ducali, C.* c. 52.

(4) *Reg., Cons., M.* c. 59.

(5) *Statuta* || *Rhodigii, Lendenariae,* || *et Abbatiae.* || *Ex Decreto Publico* || *Totius Policinii* || *nuper reformata.* || *Venetiis, MDCXXXXVIII.* || *Ex typographia Ducali Pinelliana.* || *Superiorum permissu et privilegiis.* |

conferire (1). Di quella aggiungeremo un'altra sola osservazione: che essa cioè differisce notevolmente dall'edizione del 1591; nè insistiamo sulle necessità di questi cambiamenti, perchè già note. Solo si tenga presente che questa nuova stampa è preparata col sussidio del codice originale del 1440, anzichè quelli posteriori, a cui s'accosta, come abbiamo sopra riferito, l'altra del 1591.

---

(1) Il Baruffaldi (*Gli Statuti* ecc. cit. p. 32), togliendo la notizia dalle schede del Valsecchi, accenna ad una edizione del 1595, ma di questa non ho trovato alcun ricordo. Io credo che si tratti di un errore tanto più che l'editore è sempre il Pasquali (non Zanuzio Pasquale come, ha il Berlan F., *Statuti italiani, saggio bibliografico,* Venezia, 1858 p. 112).